



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

## IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, gli articoli 6 e 13;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2024, n. 67 di ripartizione tra le sedi del Ministero dell'istruzione e del merito del contingente di posti di dotazione organica del personale appartenente al Comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ed in particolare l'articolo 52, comma 1-bis;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, concernente *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, rubricato *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come da ultimo modificato dal D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto-legge, 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezione e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*attuazione della direttiva (UE) 2016/684 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti al fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*.”
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2010 n. 5 concernente l'“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali Triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, ed in particolare gli articoli 13 e 18, commi 6, 7 e 8;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo 20 novembre 2023, relativo alla definizione delle famiglie professionali del personale delle aree del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2022-2024, sezione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) dello stesso triennio, adottato con DM n. 175 del 30 giugno 2022;
- VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2023-2025, sezione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) dello stesso triennio, adottato con DM n. 60 del 31 marzo 2023;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2023, che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 6 e 7, secondo il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2022-2024 e 2023-2025;
- VISTO il verbale di confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto delle funzioni centrali, ex articolo 5 del CCNL 2019-2021, relativo ai criteri per la procedura di progressione tra le aree ai sensi dell'articolo 18 del medesimo CCNL;

## DECRETA

### Articolo 1 (Oggetto)

- È indetta, ai sensi dell'articolo 18, commi 6, 7 e 8 del CCNL del Comparto funzioni centrali, la procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, per:
  - n. 95 posti nell'area degli assistenti giuridico-amministrativo-contabili;
  - n. 151 posti nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili;
  - n. 28 posti nell'area dei funzionari informatico-statistici.
- Il presente decreto disciplina la procedura valutativa per la progressione di cui al comma 1.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

## Articolo 2

*(Requisiti generali di ammissione)*

1. Sono ammessi alla procedura i dipendenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche in posizione di comando presso altra amministrazione.
2. Non sono ammessi alla procedura i dipendenti che:
  - a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021;
  - b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
3. Sono ammessi alla procedura con riserva:
  - a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;
  - b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021.

## Articolo 3

*(Requisiti per la progressione nell'area degli assistenti)*

1. Sono ammessi alla progressione nell'area degli assistenti i dipendenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito che, in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione siano inquadrati nell'area degli operatori e, ai sensi della tabella 3 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021, siano in possesso, alla medesima data, di:
  - a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli operatori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica di servizio presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;  
oppure:
  - b) assolvimento dell'obbligo scolastico ed almeno 8 anni di esperienza nell'area degli operatori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa,



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica di servizio presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

2. Sono ammessi i titoli di studio stranieri riconosciuti o legalizzati ex art. 38 del D. Lgs. 165/2001 entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, nonché quelli per i quali, entro il suddetto termine, sia stata inoltrata richiesta di riconoscimento. In tale ultima ipotesi, il mancato riconoscimento del titolo implica l'esclusione dalla procedura e la decadenza da ogni diritto connesso e consequenziale.

## Articolo 4

*(Requisiti per la progressione nell'area dei funzionari)*

1. Sono ammessi alla progressione nell'area dei funzionari i dipendenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito che, in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione siano inquadrati nell'area degli assistenti e, ai sensi della tabella 3 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021, siano in possesso, alla medesima data, di:

a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica di servizio presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;

oppure:

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica di servizio presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

2. Sono ammessi i titoli di studio stranieri riconosciuti o legalizzati alle condizioni previste dal comma 2 del precedente articolo 3.

## Articolo 5

*(Termine, modalità di presentazione delle domande, esclusione)*

1. La partecipazione alle procedure di progressione tra le aree avviene a domanda, presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (CIE), compilando l'apposito modulo elettronico presente sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo <https://reclutamento.istruzione.it>, raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del Merito, secondo le istruzioni ivi fornite. La corretta acquisizione della domanda è attestata mediante l'invio di una comunicazione e-mail contenente il numero progressivo della stessa all'indirizzo di posta elettronica acquisito mediante la domanda di partecipazione.

2. Possono essere presentate domande di partecipazione per la progressione nell'area immediatamente superiore a quella di appartenenza, per tutti i posti indicati nell'articolo 1. Ciascun partecipante, tramite apposita funzionalità dell'applicazione utilizzata per la presentazione della domanda, deve allegare, a pena di esclusione dalla procedura, copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e può allegare alla domanda medesima copia dei soli titoli dichiarati. Ulteriori allegazioni non sono, invece, prese in considerazione.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

3. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato, a pena di esclusione dalla procedura, **alle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2024**. Alla scadenza del predetto termine la piattaforma di cui al comma 1 non consentirà né la compilazione, né l'invio delle domande di partecipazione.
4. Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle previste dai precedenti commi. L'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura di progressione tra le aree.
5. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di "dichiarazioni sostitutive" ai sensi della normativa vigente e pertanto costituiscono oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione procedente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
6. Ciascun partecipante, nella domanda presentata nei termini e con le modalità sopra descritte, dichiara altresì di essere informato che i dati forniti, o comunque acquisiti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono trattati, in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., per le finalità e con le modalità di cui al successivo articolo 13.
7. Con l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di progressione l'interessato dichiara di conoscere tutte le disposizioni del presente decreto e le accetta senza riserva alcuna.

## Articolo 6

### *(Criteri di valutazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del CCNL 2019-2021 costituiscono elementi di valutazione, come dettagliati negli schemi allegati quale parte integrante del presente decreto (allegati A e B):
  - a) l'esperienza maturata nell'area di provenienza, per un massimo di 45 punti per la progressione nell'area degli assistenti e di 40 punti per la progressione nell'area dei funzionari, calcolati secondo i punteggi unitari contenuti nei suddetti schemi allegati. Esclusivamente a tali fini, i periodi pari o superiori a sei mesi nell'arco del medesimo anno solare sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati, né sono cumulabili con quelli relativi a diversi anni solari. Sono cumulabili i periodi di servizio resi nel medesimo anno solare presso diverse pubbliche amministrazioni, cui è attribuito il punteggio unitario inferiore tra quelli contenuti nei richiamati schemi allegati. Ai fini del calcolo del punteggio: un anno è convenzionalmente pari a 360 giorni; sei mesi sono pari convenzionalmente a 180 giorni. Non è conteggiata l'esperienza maturata in data antecedente al 17 febbraio 1999, data di entrata in vigore del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, istitutivo delle aree di inquadramento del personale. Sono considerati esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestati, anche in posizione di comando, distacco, aspettativa o fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione. In tali casi l'esperienza è valutata come non maturata presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il MI, il MIUR e il MPI. Non sono valutati i periodi di aspettativa senza assegni o di congedo ex art. 42 D.lgs. n. 151/2001, durante i quali il dipendente non ha prestato alcun servizio presso una pubblica amministrazione;
  - b) il titolo di studio più elevato posseduto tra quelli indicati negli schemi allegati (allegati A e B), nonché gli "ulteriori titoli di studio" ivi indicati per un massimo di 30 punti per la progressione nell'area degli assistenti e di 25 punti per la progressione nell'area dei funzionari. Sono valutabili i titoli di studio stranieri riconosciuti o legalizzati alle condizioni previste dal comma 2 del precedente articolo 3. Il mancato riconoscimento implica l'annullamento del punteggio eventualmente attribuito. Si valuta, in ogni caso, un solo titolo per tipologia tra quelli indicati nei predetti schemi;



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

c) le competenze professionali indicate nei richiamati schemi allegati, per un massimo di 25 punti per la progressione nell'area degli assistenti e di 35 punti per la progressione nell'area dei funzionari, ove le stesse sono accertate anche tramite un test al termine di un apposito percorso formativo, cui viene attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti.

2. Il punteggio massimo conseguibile da ogni partecipante alle progressioni è pari a 100 punti, calcolati secondo gli schemi di valutazione allegati al presente decreto.

3. Ai fini della partecipazione al test per l'accertamento delle competenze professionali di cui al comma 1, lettera c) gli assistenti che partecipano alla progressione per l'area dei funzionari dovranno dichiarare altresì, in fase di compilazione della domanda, l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità o a diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di tempi aggiuntivi, di ausili, di misure dispensative e/o di strumenti compensativi ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 104/1992 e dal decreto interministeriale del 9 novembre 2021, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le disabilità.

## Articolo 7

*(Formazione e test di valutazione delle competenze professionali  
per la progressione nell'area dei funzionari)*

1. Il test per l'accertamento delle competenze professionali per la progressione nell'area dei funzionari di cui alla lettera c) del precedente articolo 6 segue l'erogazione di un percorso di formazione per ciascuna delle due famiglie professionali: dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili e dei funzionari informatico-statistici. Tale percorso di formazione, svolto individualmente sulla piattaforma Cineca Academy, accessibile all'indirizzo <https://learn.cineca.it/course/index.php?categoryid=64>, non è obbligatorio né propedeutico all'ammissione al test.

2. Il test, della durata complessiva di 60 minuti, consta di 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola è esatta. Per ciascuna domanda sono attribuiti: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta non data; - 0,25 per ogni risposta errata. Il test si svolge in sede unica nazionale, comunicata con apposito avviso, contenente istruzioni dettagliate e date.

3. Le materie del test per la progressione nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili sono: organizzazione interna e struttura Ministeriale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto del lavoro pubblico; reati contro la pubblica amministrazione e responsabilità dei pubblici dipendenti; amministrazione del patrimonio dello Stato, contabilità e finanza pubblica e contratti pubblici; norme del settore istruzione; strumenti e applicazioni informatiche in uso all'Amministrazione; lingua inglese.

4. Le materie del test per la progressione nell'area dei funzionari informatico-statistici sono: organizzazione interna e struttura Ministeriale; diritto amministrativo; diritto del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; norme di settore in materia di amministrazione digitale, *e-government* e dematerializzazione; tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi; metodi di analisi dei grandi flussi di dati, degli strumenti *software* necessari alla loro elaborazione; sicurezza informatica e dei dati con particolare riferimento al data privacy; tecnologie di cloud computing; metodologie e strumenti di *Project Management*; tecnologie di *machine learning* e sistemi di intelligenza artificiale; statistica, inferenza statistica e analisi statistiche; architetture di reti, sistemi di comunicazione e connesse tematiche di sicurezza; analisi e progettazione di sistemi informatici e sistemi *web*; metodologie e strumenti per la raccolta di requisiti utente; lingua inglese.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione del test per l'accertamento delle competenze professionali, di Enti, Aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.

## Articolo 8

*(Commissione)*

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione di valutazione, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Presidente e i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3. La Commissione potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l'integrità della procedura.

## Articolo 9

*(Graduatorie)*

1. Le graduatorie di merito sono formulate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8 ed il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei criteri di cui all'articolo 6 e, per la progressione nell'area dei funzionari, dei punteggi conseguiti nel test di cui all'articolo 7. L'eventuale punteggio negativo conseguito nell'esecuzione del test di valutazione sarà conteggiato pari a zero punti.
2. A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria spetta al dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il MI, il MIUR e il MPI, ivi compresa quella anteriore alla data del 17 febbraio 1999. In caso di ulteriore parità, la precedenza in graduatoria spetta al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione, ivi compresa quella anteriore alla data del 17 febbraio 1999. A parità assoluta delle predette anzianità di servizio, la precedenza è riconosciuta al dipendente con maggiore età anagrafica.
3. Le graduatorie definitive sono formulate, distintamente per ciascuna area e per ogni famiglia professionale, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla procedura, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le graduatorie sono pubblicate sulla piattaforma di cui all'art.5, comma 1, sul sito Istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero dell'istruzione e del merito, con valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, ivi inclusi coloro che non sono in servizio presso il Ministero medesimo. Dalla data della predetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.

## Articolo 10

*(Inquadramento in ruolo)*

1. I partecipanti utilmente collocati nelle graduatorie rispetto ai posti indicati nell'articolo 1 sono inquadrati nella nuova area e relativa famiglia professionale dalla data di sottoscrizione del nuovo



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

contratto individuale di lavoro ed assegnati alla medesima sede di titolarità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatti salvi i limiti del contingente di posti di dotazione organica del personale della sede medesima, come definiti dal decreto ministeriale 5 aprile 2024, n. 67 richiamato in premesse. Al raggiungimento di tali limiti, i partecipanti utilmente collocati nelle graduatorie esprimono, nei termini indicati dall'amministrazione e nell'ordine di graduatoria, la propria preferenza per una diversa sede, tra quelle disponibili.

2. I partecipanti utilmente collocati sia nella graduatoria per la progressione nell'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, sia in quella per la progressione nell'area dei funzionari informatico-statistici, esprimono, nei termini indicati dall'amministrazione, la propria preferenza per una di esse.

3. La mancata scelta della sede e/o dell'area nei casi di cui ai commi 1 e 2, così come la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini e con le modalità indicate dall'amministrazione, senza giustificato e documentato motivo, comporta la decadenza dalla graduatoria e da ogni connesso e conseguenziale diritto.

4. I posti residuati a seguito delle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, sino a saturazione dei contingenti di cui all'articolo 1.

5. I dipendenti inquadrati nella nuova area e famiglia professionale all'esito della procedura di progressione sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, previa manifestazione del proprio consenso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali.

6. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del CCNL Comparto funzioni centrali 2016-2018, i dipendenti che conseguano la posizione giuridica superiore, cessano, all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro: dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione; dalla posizione di fuori ruolo; ovvero da qualsivoglia posizione di assegnazione temporanea.

## Articolo 11

*(Norme di salvaguardia)*

1. L'amministrazione si riserva la verifica dei requisiti e della correttezza e veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti alla procedura di progressione tra le aree in qualsiasi momento, eventualmente disponendo, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura medesima, ovvero la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.

2. Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, l'amministrazione si riserva la facoltà di revocare e/o modificare il presente decreto e di annullare la procedura, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, fino alla stipula del contratto individuale di lavoro e senza che gli interessati possano vantare diritto alcuno o pretese di qualsiasi genere.

3. L'inquadramento nella nuova area è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità finanziaria per la copertura della relativa spesa, nonché al rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento dell'assunzione in materia di reclutamento di personale nella Pubblica Amministrazione.

4. Il presente decreto è pubblicato sulla piattaforma di cui all'art.5, comma 1, sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito all'indirizzo <http://www.miur.gov.it> e sul portale INTRANET. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

5. Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di progressione tra le aree di cui al presente decreto sono effettuate esclusivamente con pubblicazione sui predetti siti web e sul portale INTRANET, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di procedure concorsuali.

## Articolo 12

*(Accesso agli atti)*

1. Le richieste di accesso agli atti, conformi alle norme vigenti, vanno inoltrate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dgruf@postacert.istruzione.it](mailto:dgruf@postacert.istruzione.it).
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito a conclusione delle varie fasi del procedimento, di cui gli atti stessi sono parte.
3. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri interessati.
4. L'Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

## Articolo 13

*(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione, o comunque acquisiti nell'ambito della partecipazione alla procedura di progressione, saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa, per i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di inquadramento, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di progressione potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario, connesso alla gestione della procedura valutativa e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla commissione esaminatrice e all'amministrazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati, di natura obbligatoria, è necessario ai fini della valutazione dell'istanza, sicché il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla progressione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati ([dgruf.segreteria@istruzione.it](mailto:dgruf.segreteria@istruzione.it)).
6. I Responsabili del trattamento sono: il Consorzio Interuniversitario CINECA per la gestione delle istanze di partecipazione, l'erogazione dei corsi di formazione e l'organizzazione dei test di



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

valutazione e la Società Generale d'Informatica S.P.A. (Sogei), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

7. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione e del merito è stato individuato, con D.M. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa Alessia Auriemma – Dirigente Ufficio III - Protezione dei dati personali del Ministero - della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti (contattabile al seguente indirizzo: [rp@d@istruzione.it](mailto:rp@d@istruzione.it)).

8. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il personale del Titolare/Responsabile del trattamento preposto alla presente procedura di progressione e individuato nell'ambito della procedura medesima nonché la Commissione di valutazione. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente decreto.

9. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla valutazione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso la piattaforma di cui all'art.5, comma 1, il sito istituzionale e sul portale INTRANET dell'amministrazione.

10. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso.

## Articolo 14

*(Impugnazioni)*

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Jacopo Greco*